

Gent.mi tesserati
S.I.D.O.S
Sedi

Oggetto: Nota esplicativa in merito alla legittimità dell'esercizio della professione di operatore di discipline bionaturali. Inesistenza di una riserva di legge in favore di estetisti o fisioterapisti.

Gentili tesserati,

in merito alla controversia sorta in conseguenze delle affermazioni effettuate da rappresentanti di categorie diverse attraverso svariati mezzi d'informazione, da ultimo durante la trasmissione televisiva "Mi Manda Rai Tre", nella puntata trasmessa lo scorso 23 gennaio 2018, ed al fine di chiarire in maniera definitiva il quadro normativo di riferimento ed i confini entro i quali l'esercizio della professione di operatore di discipline Bionaturali si configura pienamente legittimo, si precisa quanto segue.

- Normativa di riferimento.

La legge che autorizza l'esercizio della professione di operatore DBN è, come noto, la legge n. 4 del 2013, avente ad oggetto le professioni c.d. "non regolamentate", ossia quel genere di professioni per il cui legittimo esercizio non è richiesta dalla legge l'iscrizione ad un albo.

L'art. 1, co. II, della citata legge testualmente stabilisce:

"Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

È legittimo, dunque, l'esercizio di una professione non regolamentata, erogata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o con il concorso di questo.

Atteso che le DBN sono pratiche o tecniche di rilassamento manuali energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali, esercitate per il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere psicofisico della persona, esercitate dall'operatore attraverso l'utilizzo di lavoro intellettuale o con il concorso di questo, tale tipo di attività rientra nelle professioni non regolamentate tutelate e favorite dalla legge, ragion per cui **il suo esercizio è giuridicamente legittimo.**

- Limiti all'esercizio dell'attività di operatore di DBN.

Tanto il comma citato che il successivo art. 2, co. VI, della legge specificano che non è consentito a colui che esercita una professione non riconosciuta, l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti che esercitano un'attività per la quale è necessario l'iscrizione in albi ed elenchi.

Nel caso degli operatori DBN, soprattutto per coloro che applicano tecniche di massaggio, le discipline limitrofe, con le quali è ipotizzabile un eventuale conflitto, sono quelle di fisioterapista e di estetista.

Orbene, è risaputo che **il fisioterapista effettua massaggi di tipo terapeutico.**

La professione di estetista, al contrario, prevista e regolata dalla legge n. 1 del 1990, ricomprende "tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti"(art. 1, comma 1).

